



LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. GALILEI"

Via Don Minzoni, n. 11 - 66034 Lanciano (CH) - Tel. 0872/40127

Codice Fiscale 90021230694 - sito web: www.scientificogalileilanciano.edu.it

E-mail: chps02000e@istruzione.it PEC: chps02000e@pec.istruzione.it

LICEO SCIENTIFICO "G. GALILEI"LANCIANO
Prot. 0007309 del 05/10/2020
C-2 (Uscita)

Lanciano, 5 ottobre 2020

A Tutto il Personale
All'Albo ON LINE

OGGETTO: divieto di fumo.

Il Decreto legge 12 settembre 2013, n.104 Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, entrato in vigore il 12/09/2013, impone all'art. 4, in materia di "Tutela della salute nelle scuole", che il divieto di fumo (già previsto dall'art. 51 della Legge 16/01/2003 n. 3 e smi, nei locali chiusi), sia esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza degli istituti scolastici statali e paritari. È vietato anche l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola, come previsto dal Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (art. 4, c. 2), nonché dal D.Lgs. 12-01-2016, n. 6.

Chiunque violi il divieto di fumo è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584, così come modificato dall'art.1 comma 189 della Legge 30 dicembre 2004 n.311 (da € 27,5 a € 275; la sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni).

Gli adempimenti da adottare rimangono quelli della Circolare del Ministero della Salute 17 dicembre 2004 Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori.

La Circolare del Ministero della Salute precisa che i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e di agenzie pubbliche devono individuare con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni. La circolare precisa anche l'obbligo di esporre cartelli indicanti il divieto di fumo, come indicato nell'accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 16 dicembre 2004.

A tale proposito si rappresenta che le aree di pertinenza dell'istituto comprendono tutte le aree comprese nelle rispettive recinzioni dei plessi utilizzati.

La **vigilanza sugli alunni** è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario, secondo la normativa vigente. In particolare, l'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni, sia in aula che negli spazi esterni, e che quindi l'abbandono (e la mancata vigilanza) degli allievi, per qualsiasi motivo, si profila come "colpa in vigilando".

Si ricorda che coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2.000 Euro.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, è pertanto fatto divieto a tutto il personale, agli studenti, ai genitori, ai visitatori, di fumare e di utilizzare sigarette elettroniche nonché dei prodotti di cui all'art. 2 del D.Lgs. 12-01-2016, n. 6 nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza della Scuola.

Poiché al personale delle scuole statali è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T quale codice tributo che corrisponde alla voce sanzioni amministrative diverse da I.V.A, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo - Liceo Scientifico Statale "Galilei" di Lanciano).

Gli incaricati utilizzeranno, al momento di contestare l'infrazione, il modello di verbale allegato al provvedimento con il quale è stato loro conferito l'incarico.

Una copia di detto verbale sarà consegnata al trasgressore che dovrà versare, come sopra già specificato, l'importo della multa. In tal modo l'ammenda viene incassata dall'Ufficio delle Entrate.



LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. GALILEI”

Via Don Minzoni, n. 11 - 66034 Lanciano (CH) -Tel. 0872/40127

Codice Fiscale 90021230694– sito web: www.scientificogalileilanciano.edu.it

E-mail: chps02000e@istruzione.it PEC: chps02000e@pec.istruzione.it

A pagamento avvenuto, il trasgressore consegnerà alla scuola la ricevuta del pagamento. Nel caso in cui i termini di pagamento (60 gg) siano trascorsi inutilmente, sarà inviato da questo Ufficio, come previsto, un rapporto al Prefetto.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I proventi medesimi sono destinati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa, ove necessario, con gli altri Ministeri interessati, alle singole istituzioni che hanno contestato le violazioni, per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attività formative finalizzate all'educazione alla salute.

I docenti (e il personale tutto) sono tenuti a collaborare nella vigilanza e a segnalare agli addetti/responsabili ogni infrazione rilevata al divieto di fumo che, peraltro, si connota per gli alunni e per il personale anche quale mancanza disciplinare.

La presente nota per integrare e ribadire le *Direttive sulla vigilanza degli alunni* del 14-10-2019 e del 29/09/2020) con le quali i docenti venivano invitati ad “astenersi dal fumo non solo per non incorrere nei rigori della legge (11-11-1975, n. 584 e succ. modd. e int.), ma anche e soprattutto in considerazione del male che il fumo arreca all'organismo, per rispetto verso gli altri (in modo particolare gli alunni) e per motivi squisitamente di natura educativa”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Eliana De Berardinis)

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n.

39

RIFERIMENTI NORMATIVI ESSENZIALI

- Legge 11/11/1975 n. 584 art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
- Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)
- Legge 11/11/1975 n. 584 – Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico
- Legge 28/12/2001 n. 448, art. 52, punto 20
- Circolare Ministero Sanità 5/10/1976 n. 69
- Legge 16/01/2003 n. 3, art. 51
- Direttiva PCM 14/12/1995
- DPCM 23/12/2003
- Circolare Ministero Sanità 28/03/2001 n. 4
- Legge finanziaria 2005
- Circolare Ministero della Salute 17/12/2004
- Decreto Legislativo 81/2008
- Accordo Stato Regioni 16/12/2004
- CCNL Scuola 2006-2009
- Circolare 2/SAN/2005 del 14/1/ 2005
- D.L. n. 81 del 9/04/2008
- Circolare 3/SAN/2005 del 25/1/ 2005
- D. L. n. 104 del 12/9/2013
- Decreto Legge n. 104 del 12 settembre 2013 art. 4
- D.Lgs. 12-01-2016, n. 6